



COPIA

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30

Data 05-07-2016

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'UNIONE MEDESIMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. D, D.L. 78/2010 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA).

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su n. 10 componenti risultano:

PRESENTI	Presente-Assente
BOSCHETTI LUIGI MARIO	Presente
PEZZONI TERESIO	Presente
FABBRIS MARCO	Presente
GHIONI GIANLUCA	Presente
PEZZONI FRANCO	Presente
GAUDENZI IVAN	Assente
MODIGNANI LUIGI	Presente
RICCARDI CLAUDIO	Presente
CAFFI MASSIMO	Assente
FABBRIS PIERA	Presente
LODOLA FRANCESCO	Presente

ne risultano assenti 2 e presenti 9.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

Il Presidente Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto

Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'UNIONE MEDESIMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. D, D.L. 78/2010 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA).
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con atto costitutivo approvata con deliberazione consiliare n. 18 in data 06.07.2002 il Comune di Costa de' Nobili ha costituito con il Comune di Costa de' Nobili l'Unione dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili in conformità all'art. 32 TUEL;
- che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 in base al quale: *“Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.”*

Attesa quindi la necessità per il Comune di Costa de' Nobili di avviare la gestione associata in oggetto mediante conferimento all'Unione;

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Unione che disciplina le modalità di conferimento dei servizi e le maggioranze necessaria;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili della funzione di organizzazione la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. 78/2010 nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al rappresentante legale dell'ente per la sottoscrizione della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;

Con successiva votazione favorevole espressa nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'UNIONE MEDESIMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. D), D.L. 78/2010 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA)

L'anno duemilasedici, il giorno del mese di, presso la sede dell'Unione dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili, con la presente convenzione, tra i signori:

- Antonio Petrali Razzini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ZERBO** (codice fiscale: 00475610184), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Mario Boschetti, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI COSTA DE' NOBILI** (codice fiscale: 00475640181), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Antonio Petrali Razzini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI DI ZERBO E COSTA DE' NOBILI** (codice fiscale: 90006500186), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

che con atto costitutivo approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27.06.2002 i Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili hanno costituito l'Unione dei Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili in conformità all'art. 32 TUEL;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale di cui all'art. 14, comma 27, lett. d), del D.L. 78/2010 comprensiva dei servizi di seguito indicati, nonché il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione Comuni di Zerbo e Costa de' Nobili, per brevità denominata Unione, la funzione ed i servizi comunali relativamente alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

L'attribuzione di ulteriori funzioni di competenza statale ai Comuni, operata da successive normative di settore, si intende automaticamente delegata dai Comuni partecipanti all'Unione

senza necessità di operare modifiche ed integrazioni alla presente convenzione.

Art. 2 **(Finalità)**

La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione integrata delle sopradette funzioni come definite dalla legislazione nazionale e regionale attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali ed umane, uniformandone comportamenti e metodologie d'intervento sull'intero territorio degli enti interessati.

A tali fini, è individuato quale ente referente della convenzione l'Unione dei comuni di Zerbo e Costa de' Nobili.

Gli enti individuano, in capo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Unione, le modalità organizzative della funzione in collaborazione con la Giunta dell'Unione.

L'Unione, nella figura del proprio dipendente responsabile dell'area tecnica promuove la presentazione di progetti che permettono di definire la pianificazione urbanistica comunale, intercomunale e/o di coordinamento a livello sovracomunale, nonché progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi statali e/o regionali e predisporre altresì lo schema degli atti deliberativi e regolamentari relativi alla gestione del servizio.

La convenzione ha inoltre lo scopo di realizzare la gestione integrata della sopraddetta funzione, attraverso l'impiego ottimale delle risorse strumentali e del personale dell'Unione, uniformandone comportamenti, regolamenti e metodologie di intervento sui territori degli enti interessati, in un'ottica di sviluppo della qualità, efficacia ed efficienza delle azioni in favore dei cittadini.

Art. 3 **(Funzioni, attività e servizi conferiti)**

L'Unione si impegna a svolgere, anche in nome e per conto degli altri Comuni convenzionati, tutte le attività comunali inerenti la funzione conferita, sia in base alla legislazione vigente, sia in relazione alle eventuali competenze assegnate dallo Stato dalle legislazioni successive all'entrata in vigore della presente convenzione.

Tutti i servizi, le attività e i procedimenti amministrativi relativi alla funzione conferita dovranno essere garantiti ed espletati sull'intero territorio comunale dei Comuni convenzionati.

L'attività di ricezione di atti, richieste ed ogni altra documentazione di competenza continua ad essere assicurata dagli uffici dei rispettivi enti che, se del caso, provvedono poi all'inoltro all'ufficio di pianificazione con sede presso l'Unione.

Tenuto conto della natura di funzioni, attività e servizi da garantire ed esercitare nell'ambito territoriale dei Comuni aderenti, affinché la gestione associata sia connotata da economicità, efficacia ed efficienza e sia migliorativa dei servizi offerti ai cittadini, gli enti convenzionati si impegnano ad attivare, attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e della firma digitale, il servizio in rete.

Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti.

L'ufficio di pianificazione svolge tutte le funzioni e le attività di coordinamento in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale non più operanti nei singoli comuni e, più precisamente, la gestione comprende i seguenti servizi:

a) urbanistica in generale ed elaborazione dei rispettivi:

- piano di governo del territorio e sue varianti;
- piano dei servizi intercomunale;
- piani urbanistici attuativi resi d'ufficio a caratterizzazione residenziale e/o produttivo commerciale – terziario;
- programmi di recupero urbano;
- regolamento edilizio;
- piani particolareggiati;

b) predisposizione ed elaborazione delle valutazioni sugli effetti ambientali del P.G.T. e sue varianti, nonché dei programmi e piani attuativi;

c) programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e delle politiche abitative mediante formazione, elaborazione ed attuazione del piano dei servizi;

d) ogni altro servizio, attività e procedimento che rientri nelle competenze urbanistiche territoriali sovracomunali, ancorché dettati da nuove discipline nazionali e regionali;

e) supporto ai sindaci per le scelte di pianificazione locale e sovracomunale, anche mediante formulazioni di studi, osservazioni, comunicazioni e relazioni.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TRASFERITE

Art. 4

(Disciplina per lo svolgimento delle funzioni)

La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale delle attività, approvato dalla Giunta dell'Unione, nel quale vengono indicati:

- a) i costi di funzionamento della gestione associata;
- b) gli interventi e le attività da attuare;
- c) le priorità e gli interventi e delle attività.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5

(Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a tre anni.

La revoca delle funzioni già trasferite all'Unione è deliberata dai Consigli comunali e

successivamente, per presa d'atto, dal Consiglio dell'Unione nei termini di cui al successivo articolo 10.

Art. 6 **(Strumenti di consultazione tra i contraenti)**

La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

A tal fine, competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'esercizio della funzione trasferita è la Giunta dell'Unione che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del Servizio.

La Giunta dell'Unione svolge i seguenti compiti:

- a) indirizzi e coordinamento per la gestione associata della funzione fondamentale individuata dall'art. 1;
- b) definizione ed approvazione del piano annuale di attività per la gestione della funzione e del relativo piano finanziario con ripartizione delle quote tra gli enti aderenti;
- c) regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
- d) vigilanza e controllo sull'andamento della gestione e sull'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività, nonché verifica dei risultati conseguiti.

Art. 7 **(Risorse per la gestione associata - rapporti finanziari)**

I costi globali per l'esercizio della funzione trasferita vengono sostenute dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

L'Unione assume l'obbligo di rendicontazione delle spese ai Comuni.

Per garantire lo svolgimento della funzione trasferita, previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Giunta dell'Unione, gli enti stipulanti si impegnano a ripartire, secondo quote da destinare all'Unione, le spese ordinarie di funzionamento e le risorse strumentali e di personale per lo svolgimento della funzione, ivi comprese le spese necessarie per l'informatizzazione e per la creazione del servizio in rete.

In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi degli enti aderenti, la Giunta dell'Unione approva il piano annuale delle attività contenente il piano finanziario con ripartizione delle quote tra gli enti aderenti.

Una volta approvato, il Piano viene trasmesso agli enti aderenti per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente partecipante iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

Eventuali variazioni del piano annuale delle attività e del relativo piano finanziario sono deliberate

dalla Giunta dell'Unione.

In assenza di indicazioni da parte della Giunta dell'Unione, i costi sono ripartiti tra i Comuni nel modo che segue:

- a) in parti uguali per le spese ordinarie di funzionamento, ivi comprese le spese necessarie per l'informatizzazione e per la creazione del servizio in rete;
- b) dal singolo Comune in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o siano esplicitamente richiesti da un singolo Comune;
- c) criterio residuale previsto dallo Statuto.

Art. 8 (Dotazione di personale)

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti o mediante convenzioni con i Comuni aderenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale.

L'Unione può altresì far ricorso ad eventuali professionalità esterne nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di personale.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario per lo svolgimento dei compiti conferiti.

Le risorse umane necessarie allo svolgimento del servizio conferito vengono determinate in conformità alla dotazione organica ed al fabbisogno di personale adottato annualmente dalla Giunta dell'Unione.

Art. 9 (Beni e strutture)

Per l'esercizio della funzione associata, l'Unione metterà a disposizione le sedi e le strutture necessarie all'espletamento della stessa.

A seguito del conferimento della funzione oggetto della presente convenzione, l'Unione svolge le attività trasferite utilizzando:

- a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione

Art. 10
(Risoluzione e recesso)

La presente convenzione può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita:

- a) previo accordo tra gli enti aderenti, da formalizzarsi con deliberazione dei rispettivi Consigli;
- b) per recesso di uno degli Enti che dovrà notificare tale intendimento ai controinteressati almeno 30 giorni prima della data di decorrenza del recesso, formalizzando i conseguenti provvedimenti di competenza;

Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del Comune recedente che l'Unione utilizza per l'esercizio della funzione tornano in uso a detto Comune.

Di comune accordo viene definita la destinazione delle dotazioni acquistate direttamente dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, tali dotazioni restano in capo all'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 11
(Ammissione di nuovi comuni)

L'istanza di ammissione di nuovi Comuni è disciplinata dalle norme dello Statuto.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12
(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili, al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 13
(Registrazione)

La presente Convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data _____

Il Sindaco di _____

Il Sindaco di _____

Il Presidente dell'Unione di _____

Oggetto:	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'UNIONE E L'UNIONE MEDESIMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. D, D.L. 78/2010 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA)
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, li 29-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Costa de' Nobili, li 29-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

=====

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Sig. BOSCHETTI LUIGI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il 05-12-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì, 05-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA FEDERICA MODERNELLI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione **DIVENTA ESECUTIVA** a tutti gli effetti:
in data odierna, ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000*

Costa de' Nobili, lì 05-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CLAUDIA LA ROSA

Copia conforme all'originale.

Lì, 05-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA

FEDERICA

MODERNELLI